I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 677/70 DEL CONSIGLIO

del 14 aprile 1970

che modifica il regolamento (CEE) n. 1586/69 relativo a talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 103,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969, relativo a talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese (1), la Francia accorda sovvenzioni alla importazione e riscuote importi di compensazione all'esportazione, qualora sia necessario compensare gli effetti delle misure di cui agli articoli 1 e 2 di questo stesso regolamento per quanto riguarda i prodotti agricoli sottoposti all'organizzazione comune dei mercati o che formino oggetto di una regolamentazione specifica ai sensi dell'articolo 235 del trattato ;

considerando che un certo numero di merci non comprese nell'allegato II del trattato e che abbisognano, per la loro fabbricazione, di una quantità rilevante di prodotti agricoli sottoposti all'organizzazione comune dei mercati, non sono tuttavia contemplate da una regolamentazione specifica ai sensi dell'articolo 235 del trattato ; che tale è la situazione di talune merci la cui esportazione dà diritto ad una restituzione all'esportazione, a titolo dei prodotti agricoli utilizzati per la loro fabbricazione, e che sono comprese negli allegati B e C del regolamento (CEE) n. 204/69 del Consiglio, del 28 gennaio 1969, che stabilisce per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo (2), modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 489/70 (3) ;

considerando che a causa dell'ampiezza degli scambi di cui le merci considerate sono oggetto, le misure di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1586/69 possono avere degli effetti che è opportuno compensare con l'applicazione, in Francia, di sovvenzioni all'importazione o di importi di compensazione all'esportazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dalla data d'entrata in vigore del presente regolamento, il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1586/69 è sostituito dal seguente :

« 1. Per quanto sia necessario compensare gli effetti delle misure di cui agli articoli 1 e 2 per quel che concerne, da un lato, i prodotti agricoli sottoposti all'organizzazione comune dei mercati e dall'altro lato le merci non comprese nell'allegato II del trattato che fanno oggetto di una regolamentazione specifica ai sensi dell'articolo 235 del trattato o che sono elencate negli allegati B o C del regolamento (CEE) n. 204/69 :

a) la Francia accorda sovvenzioni all'importazione in provenienza dagli Stati membri e dai paesi terzi ;

(1) GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.

(2) GU n. L 29 del 5. 2. 1969, pag. 1.
(3) GU n. L 62 del 18. 3. 1970, pag. 1.

b) la Francia riscuote importi di compensazione alla esportazione verso gli Stati membri e i paesi terzi. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 14 aprile 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. HÉGER